AMIStaDeS

L'ORIZZONTE DEGLI EVENTI

Quaderni geopolitici e analisi giuridiche

N. 10 - OTTOBRE 2022

PROCESSO AL "MOSTRO": BIAS COGNITIVI, TEORIE DEL COMPLOTTO E DEUMANIZZAZIONE VS. TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

ALESSIO BRIGUGLIO
DAVIDE LAURETTA
RAFFAELE LORENZETTO

ISSN 2724-2315

ABSTRACT

Every human action is accompanied by feelings, judgments, and preconceptions that are partly innate but also the outcome of social processes and psychological factors. These cognitive distortions, scientifically referred to as "cognitive biases," diverge from the accuracy of mental processes of judgment, influencing people to assign worth based on actual biases. The judiciary has potentially been greatly impacted by these biases, which frequently give rise to conspiracy theories. From the streets to the courtrooms and back to the public squares, including virtual ones, cognitive biases continue to rule the feelings and reasoning of decision-makers in the judicial sphere, as well as of the masses, who do not have the right skills to evaluate the facts but categorically contradict their truth. Its repercussions are very sensitive: as a "monster" for the mass, the person who is judged as guilty occasionally runs the risk of losing their humanity and the fundamental rights protected by the modern and democratic Constitutional Charters; this right-removal frequently takes place tacitly because of its illicit and illegal nature.

INDICE

AMISTADES....1

L'ORIZZONTE DEGLI EVENTI....2

INTRODUZIONE....3

1. LA GIUSTIZIA POPOLARE PUÒ ESSERE EMOTIVA; IL GIUDICE, UNO PSICOLOGO INGENUO....5

2. BIAS MEDIATICI NEL CASO DI JACK LO SQUARTATORE....7

2.1 Londra 1888....7

2.2 Il precedente storico della corrispondenza mediatica con l'assassino 8

2.3 Torce e forconi.... 8

2.4 Teorie del complotto e casa reale....9

3. DA JACK LO SQUARTATORE AI "BAMBINI DI SATANA": QUANDO LA MASSA "DETTA LA LEGGE"....10

3.1 Il contesto....10

3.2 Fascinazione per il macabro e "verità" di massa....11

3.3 L'isteria collettiva esiste anche oltreoceano....12

4. LOTTA AL TERRORISMO: BIAS COGNITIVI E IMPLICAZIONI GIURIDICHE DEGLI STRUMENTI DI TORTURA....13

4.1 Errori cognitivi nell'antiterrorismo e crimini d'odio contro i musulmani....13

4.2 I bias come interruttori delle teorie del complotto all'ombra del terrorismo....15

4.3 I bias come interruttori delle teorie del complotto all'ombra del terrorismo....16

4.4 La tortura come strumento legittimo 17

4.5 La pericolosità dei bias cognitivi e della deumanizzazione nei processi penali che prevedono legalmente la pena di morte..19

CONCLUSIONI....22

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA....23

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO....26

AMISTADES

AMIStaDeS - Fai Amicizia con il Sapere è un Centro Studi indipendente fondato nel 2017 a Roma e impegnato nella diffusione della cultura internazionale.

Il centro si occupa di ricerca, divulgazione e formazione sulle tematiche internazionali, con un particolare focus sulla geopolitica e il diritto internazionale.

Eroga corsi di formazione per istituti scolastici, studenti, professionisti e aziende; realizza analisi geopolitiche e report; organizza eventi e conferenze istituzionali e incontri informali di avvicinamento alle materie trattate.

Al momento di questa pubblicazione, fanno parte di AMIStaDeS oltre 50 giovani professionisti tra board direttivo e analisti. Tutti animati dalla stessa sete di conoscenza econdivisione.

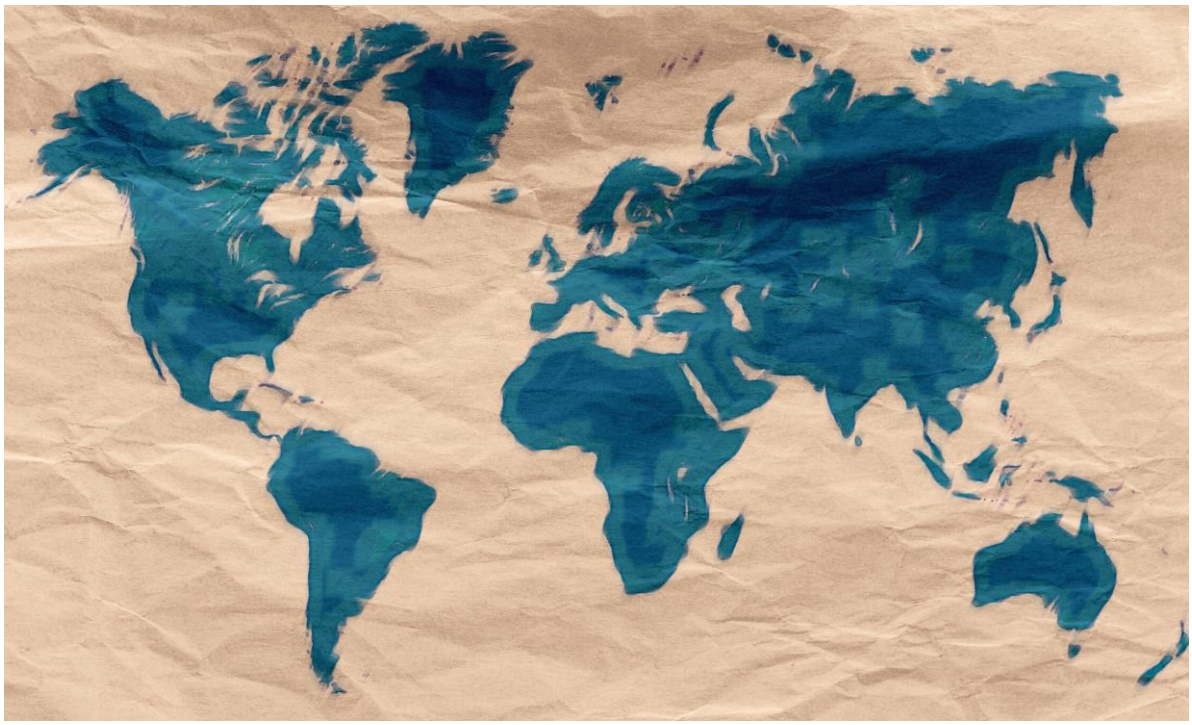

L'ORIZZONTE DEGLI EVENTI

L'Orizzonte degli Eventi è la linea in cui tutto si crea e tutto si distrugge.

Un punto, in astronomia, dal quale non sipuò più tornare indietro. Una linea immaginaria di confine fra l'universo conosciuto e la forza attrattiva di un buco nero.

È questa la nostra idea di divulgazione. Andare oltre il sapere e conoscere quello che esiste al di là di qualsiasi confine.

E una volta lì, chi vorrebbe tornare indietro?

Così trattiamo tematiche di geopolitica e diritto internazionale, restando fedeli a questo concetto assoluto e inarrivabile. Con il desiderio di spingerci oltre ogni volta, raccontando quello che era, quello che è e quello che potrebbe accadere, scrutando e mettendo ordine in quel buco nero magnetico e caotico che è la realtà.

INTRODUZIONE

di Alessio Briguglio, Davide Lauretta e Raffaele Lorenzetto

Dietro ogni decisione umana risiedono emozioni, pareri e preconcetti che originano da fattori psicologici, in parte innati, in parte risultati di processi sociali. In letteratura, esiste un termine scientifico capace di riassumerli tutti: quello di "**bias cognitivi**". In una loro analisi sulla valutazione dei casi criminali per il *Journal of Police and Criminal Psychology*, Vanessa Meterko e Glinda Kooper hanno definito il bias cognitivo come "[...] an umbrella term that refers to a variety of inadvertent but predictable mental tendencies which can impact perception, memory, reasoning, and behavior"[1]. O, ancora, sta ad indicare un tratto umano nato dal bisogno di classificare, mettere in ordine ed elaborare le informazioni per dare un senso al mondo.[2] Questa creazione di schemi e "mappe mentali" avviene sotto il livello della coscienza.[3] Al fine di attribuire una maggiore specificità a tale concetto, esso può essere inteso come una **distorsione** cognitiva o un pregiudizio.[4] Non a caso, il termine "bias" sembra derivare dal francese, o meglio dal provenzale, "biais" (XVI sec.), verosimilmente a sua volta derivato dal greco "epikarsios", che significa "obliquo".[5] Tale vocabolo indica infatti una devianza, distorsione appunto, dalla razionalità dei processi mentali di giudizio. Tuttavia, è opportuno evidenziare come la valenza semantica di tale termine sia molto più complessa e sfaccettata di quanto sinora affermato. L'obiettivo delle seguenti pagine è quello di evidenziare come i bias cognitivi influenzino da sempre gli individui, accompagnando il lettore in alcuni casi di cronaca (anche giudiziaria) particolarmente significativi in tal senso, distanti tra loro nel tempo. Dalle strade alle aule di giustizia per poi ritornare alle piazze, anche nella loro dimensione virtuale, i bias cognitivi continuano a dominare i sentimenti e i ragionamenti dei decisori in ambito giudiziale, ma anche della massa, accecata

[1] V. METERKO, G. COOPER, "Cognitive Biases in Criminal Case Evaluation: A Review of the Research", in *Journal of Police and Criminal Psychology* (2022), 37:101-122, p. 101. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11896-020-09425-8.pdf.

[2] U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, *Understanding Bias: A Resource Guide*, Community Relations Services Toolkit for Policing, 2015, p. 1 . https://www.justice.gov/file/1437326/download.

[3] Ibidem.

[4] G. GULOTTA, P. EGNOLETTI, B. NICCOLAI, L. PAGANI, Tendenze generali e personali ai bias cognitivi e la loro ricaduta in campo forense: fondamenti e rimedi, Sistema Penale, 11 giugno 2021. https://sistemapenale.it/pdf_contenuti/1623396735_gulotta-2021b-bias-cognitivi-campo-forense.pdf.

[5] "Bias", in *Oxford Learner's Dictionaries*, Oxford University Press, https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/bias_1?q=bias.

dalla volontà di cercare e trovare un “mostro”, anche quando la realtà dei fatti e le dimostrazioni probatorie smentiscono categoricamente le convinzioni di quest’ultima. La conseguenza di ciò non è affatto banale: in quanto “mostro” per la massa, l’individuo ritenuto colpevole rischia a volte di essere privato della propria umanità e dei diritti fondamentali garantiti dalle più moderne e democratiche Carte Costituzionali. Tale privazione dei diritti avviene spesso tacitamente, proprio per la sua natura illecita e illegale. Dopo aver introdotto alcune nozioni generali sui principali concetti e le relative problematiche oggetto di analisi, lo studio proseguirà con una descrizione e conseguente analisi, in ordine cronologico, dei casi più emblematici in cui i bias cognitivi hanno condotto a teorie del complotto o processi di deumanizzazione incuranti dei diritti fondamentali garantiti dalle Costituzioni.

1. LA GIUSTIZIA POPOLARE PUÒ ESSERE EMOTIVA; IL GIUDICE, UNO PSICOLOGO INGENUO

di Davide Lauretta e Raffaele Lorenzetto

Accanto ai legittimi e riconosciuti procedimenti giudiziari, è da sempre esistita una "giustizia popolare" e di massa, avente la forza dirompente non solo di esistere prima, durante e dopo l'apertura di un processo, ma anche di ignorare il suo verdetto o, peggio ancora, di influenzarlo. Nel caso del giudizio popolare, i bias cognitivi svolgono il pericoloso ruolo di produrre un effetto moltiplicatore: il responso finale non è altro che il frutto di una non quantificabile intersezione di pregiudizi, emozioni e antiche credenze, dove viene meno, o addirittura non esiste, alcun elemento di scientificità o di presunta certezza probatoria. Al contrario, la portata poco ordinaria di certi eventi ha da sempre scatenato una incontrollata isteria collettiva, a sua volta foriera di teorie cospirative e tesi ai limiti del racconto mitico.

Eccezion fatta per alcuni ordinamenti giuridici, quali quello statunitense, dove in ambito penale viene riconosciuta la figura della giuria popolare, in molti altri Paesi non vi è altra autorità al di là di quella del giudice e delle varie corti. Cosa spinge dunque il più ampio segmento della società a costituirsi giudice infallibile in merito ad atroci o scabrosi fatti di cronaca nera (ma non solo)?

Procedendo con ordine, occorre partire dal funzionamento dei bias in sede giudiziale. Rifacendosi alla dottrina aristotelica, il ragionamento che porta allo svilupparsi di una sentenza si regge sui principi del sillogismo giuridico.[6] Si tratta però di un meccanismo frutto di una visione idilliaca del processo, che non tiene conto dell'influenza operata dalle emozioni, dagli affetti, dalle esperienze vissute dai singoli soggetti decisori, nonché dalle loro euristiche.

I giudici, in quanto umani, agiscono come "psicologi ingenui", tendendo a interpretare lo stato d'animo umano e i tratti psicologici delle persone, condizionati dagli schemi del

[6] Il giudice, ad esempio, in ambito penale deve ricondurre una fattispecie concreta, un fatto delittuoso, all'astrattezza della norma che ne prevede i caratteri generali, per poi decidere tra le varie ipotesi sanzionatorie secondo i dettami della legge e in particolare affidandosi al dispositivo degli artt. 132-133 c.p.

razionalismo emotivo[7]; le **neuroscienze** dimostrano infatti come le emozioni giochino un ruolo fondamentale nelle decisioni, ponendo il sistema limbico al centro di questo tipo di processo.[8] Le scelte possono essere generate in seguito da una serie di **emozioni anticipatorie**[9] che si manifestano sotto forma di reazioni viscerali in relazione alla percezione del rischio o dell'incertezza. La psicologia ingenua, dunque, si concretizza in uno schema, difficile da abbandonare, costruito sulle suggestioni e sulle convinzioni implicite ed esplicite di un individuo, quali le **massime di esperienza**. Il giudice, come tutti gli individui, tende ad interpretare lo stato d'animo e i tratti psicologici delle persone con cui si relaziona.

Il rischio e l'incertezza generano paura, la quale nel contesto giudiziario si traduce nell'eventualità di condannare qualcuno ingiustamente o viceversa in un eccesso di garantismo verso un imputato colpevole. Per scongiurare la prima di queste ipotesi, i legislatori hanno preso diversi provvedimenti: negli Stati Uniti le fotografie raccapriccianti costituiscono prove inammissibili. Si è visto infatti in alcuni esperimenti come si tenda a condannare di più quando tra le prove in esame figuri del materiale particolarmente scabroso e come spesso l'utilizzo nelle istruttorie di documentazione a così forte impatto emotivo vada a condizionare il giudizio generando nei decisori il "**bias della causalità illusoria"**, cioè la tendenza a creare delle relazioni causali inesistenti per motivare tutto ciò che si vede.[10] Stando a quanto affermato, a precedere il bias della causalità illusoria, è il cosiddetto "**bias della negatività**", ossia quel meccanismo psicologico che induce gli individui a prestare maggiore attenzione e a focalizzarsi principalmente sulle informazioni e le emozioni negative che emergono nella valutazione di una persona o di un fatto. La potenziale ingenuità del "giudice-psicologo", tuttavia, è di norma meno problematica di quella mediatica e/o attribuibile all'opinione pubblica, manchevoli quest'ultime di competenze e strumenti atti a limitare in parte i ragionamenti illogici e gli effetti prodotti dai bias cognitivi.

---

[7] J.M. HOUSTON, C.L. JOINER, F. UDDO, C. HARPER, A. STROLL, "Computer animation in mock juries' decision making", in *Psychological reports*, 76, 1995, pp. 987-993.

[8] J. LEHRER, S. BOURLOT, Come decidiamo, Codice Editore, Torino, 2009: il sistema limbico è costituito da varie strutture cerebrali primordiali come l'amigdala, il talamo e l'ipotalamo e alcune di recente scoperta, come la corteccia cingolata e la corteccia orbito-frontale, le quali si attivano in presenza di istinti ed emozioni; la corteccia inoltre produce dopamina, un neurotrasmettitore fondamentale nella scelta delle alternative.

[9] G. LOEWENSTEIN, E.U. WEBER, C.K. HSEE, N. WELCH, "Risk as Feelings", in Psychological Bulletin, 127, 2001, pp. 267-286.

[10] D.A. BRIGHT, J. GOODMAN-DELAHUNTY, "Gruesome evidence and emotion: Anger blame and jury decision-making", in *Law and human behaviour*, 30, 2006, pp. 183-202.

2. BIAS MEDIATICI NEL CASO DI JACK LO SQUARTATORE

di Alessio Briguglio

2.1 Londra 1888

Mary Anne Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddows, Mary Jane Kelly Alex, Murray vengono brutalmente massacrate a Whitechapel, un sobborgo di Londra, tra l'agosto e il novembre del 1888. I corpi vennero trovati mutilati, in alcuni casi sfigurati.[11] Una premessa che non giustificherebbe, di per sé, il dirompente impatto mediatico che il caso ebbe nella cronaca nazionale e internazionale. Crimini come quelli erano piuttosto comuni, soprattutto se le vittime erano prostitute o vagabondi, persone alla base di una spietata catena alimentare. I motivi che resero Jack lo Squartatore il primo serial killer mediaticamente protagonista delle proprie azioni, sono da ricercare in una ricetta oggi tremendamente conosciuta: superficialità di analisi, grande copertura mediatica, ricerca spasmodica e approssimativa di un colpevole, teorie del complotto. Le forze di polizia britanniche vennero travolte dalla propria inefficienza, non riuscendo a identificare un chiaro colpevole per i cinque omicidi consumatisi nelle strade della capitale.[12]

Crimini dall'elevato valore "spettacolare" che diventarono il fondo di verità per costruzioni popolari, influenzando la cultura dell'epoca e del secolo successivo. Una produzione leggendaria tanto sentita, violenta e disturbante da non aver, ancora oggi, esaurito il proprio perverso fascino. Allo stesso modo, venne travolta la stampa che, vittima di una febbricitante frenesia, alimentò il fuoco del folclore e del sospetto sbattendo in prima pagina stereotipi e archetipi, basandosi su qualsiasi voce o sospetto potesse sfamare una Londra famelica come mai prima di allora. Nell'immediato, i crimini di Jack ebbero, dunque, l'effetto di polarizzare l'attenzione, generando quello che oggi definiremmo un "caso mediatico" alimentandosi prima e, successivamente,

[11] A. L. MORRISON, "A Mystery Play: Police Opinions on Jack the Ripper", in *Casebook*. http://www.casebook.org/dissertations/dst-mysteryplay.html.

[12] P. SUGDEN, *La storia completa di Jack lo Squartatore*, Carroll e Graf Publishers. 2002.

alimentando quelli che oggi possiamo definire veri e propri bias cognitivi.

2.2 Il precedente storico della corrispondenza mediatica con l'assassino

Un caso che sfiorò soltanto le aule di giustizia ma che non per questo nutrì una sterminata folla di "sospettati", "indiziati" e "colpevoli". Un atteggiamento colpevole che forniva una copertura mediatica senza precedenti all'opera di un folle. Le lettere di "Jack", a tal proposito, scritte proprio ai giornali, a Scotland Yard, oltre che a privati cittadini, vennero rese pubbliche, sebbene non ci fossero prove rispetto l'autenticità delle stesse. Questo tipo di corrispondenza, superficialmente confermata o colpevolmente mai verificata, condizionò irreversibilmente la percezione comune del caso e della cronaca nera per i decenni successivi. Questa discutibile azione, *clickbait ante litteram*, generò un'isterica ricerca del colpevole tra i ceti popolari che non tardarono ad imbracciare, letteralmente, torce e forconi per lanciarsi a caccia del mostro, sfogando una paranoia ancestrale radicata nella città.

2.3 Torce e forconi

I tumulti e le persecuzioni sommarie esplosero a Whitechapel, con conseguenze tra l'orrido e il grottesco. Singolare il caso di un criminale che, ricercato dalla polizia per un reato con nessun legame a quelli delllo

Illustrazione della rivista Punch raffigurata da John Tenniel del 29 settembre 1888 che mostra il misterioso assassino di Whitechapel

Squartatore, venne individuato da agenti casualmente nell'area dell'omicidio di Annie Chapman, la seconda vittima di Jack. Vedendo l'inseguimento della polizia, centinaia di residenti di Whitechapel si unirono a loro. La folla completamente in preda all'isteria, convinta che l'uomo fosse proprio Jack, ne chiese il linciaggio. Il risultato fu che criminale e poliziotti vennero aggrediti durante il viaggio verso la stazione. Ci vollero ore per sedare il corteo. C'era un sospetto di fondo di chiunque potesse corrispondere alla descrizione dello Squartatore. Gli estranei che passavano per la strada si chiedevano se l'altro fosse l'assassino. I vicini si sono

denunciati a vicenda per attività sospetta. La xenofobia e l'antisemitismo hanno trovato voce in alcune spiegazioni delle uccisioni, sia ufficiali che pubbliche, che hanno dato la colpa a stranieri ed ebrei. La polizia arrivò a rimuovere prontamente un messaggio antisemita trovato verniciato su un muro vicino a una scena del delitto ma non riuscì ad evitare che le vetrine di negozianti ebrei venissero infrante nella notte. La situazione peggiorò di settimana in settimana. La conclamata incapacità della polizia di arrestare Jack portò alla formazione di comitati di vigilanza locale. Le forze dell'ordine, avvilite, iniziarono a rimuovere i residenti mentalmente malati di Whitechapel, rinchiudendoli in manicomi, con la frustrata premessa che l'assassino dovesse essere, per forza, un pazzo. Nessuno di quegli arresti produsse una condanna o, tantomeno, una formale imputazione per gli omicidi dello Squartatore. Ogni investigatore iniziò a perseguire la propria categoria "preferita", un'attività che generò indiziati frutto dei propri personalissimi bias.[13]

2.4 Teorie del complotto e casa reale

L'altro effetto, tremendamente attuale, fu lo scarico di responsabilità verso "l'alto" che partorì uno dei più celebri casi di complottismo dell'800.[14] Vennero formulate diverse teorie, dalle più strampalate ad alcune vagamente attendibili, rispetto al coinvolgimento della famiglia reale nei crimini di Jack. Si parlò di un membro della famiglia reale affetto da disturbi psichici ma che, visto il cognome, avrebbe portato all'insabbiamento. Si arrivò anche a teorizzare di omicidi rituali, in cui gli organi asportati venivano impiegati dall'aristocrazia del tempo impegnata nell'occultismo. Le presunte, probabili ma mai riscontrate, frequentazioni del Principe Alberto Vittorio nipote della regina Vittoria, con la prostituzione di strada londinese, rappresenterebbero il fondo di verità alla base della teoria. Circostanza, questa, che secondo le voci di popolo avrebbe causato la sifilide al principe trasformandolo nel rancoroso assassino, forse aiutato dall'anziano medico della regina, Sir William Gull. I più arditi sostenitori del complotto intrapresero un sentiero ancora più "coraggioso". Secondo questa ricostruzione Alberto, membro del più nobile tra i casati, sarebbe convolato a nozze segrete con una prostituta cattolica. Unione che avrebbe potuto produrre uno scomodo erede. Sir William Gull, da medico sarebbe dunque divenuto sicario efferato mettendo a tacere coloro che erano a conoscenza delle nozze segrete mutilando quelle a questo diventerebbero vittime rituali.

[13] P. SUGDEN, *La storia completa di Jack lo Squartatore*, Carroll e Graf Publishers. 2002.

[14] P. SUGDEN, *La storia completa di Jack lo Squartatore*, op. cit.

3. DA JACK LO SQUARTATORE AI "BAMBINI DI SATANA": QUANDO LA MASSA "DETTA LA LEGGE"

di Davide Lauretta

La colpa di tutta questa storia è dei cittadini [NdA che hanno bisogno del mostro]. [...] Il mostro fa sempre comodo e in quel caso il mostro ero io" - Marco Dimitri

Le emozioni e i pregiudizi umani sono difficili da cambiare. A distanza di circa un secolo dai fatti di Whitechapel, l'isteria collettiva ha assunto le stesse forme in altre regioni geografiche. L'avvento del noto e attuale movimento QAnon, a dispetto di quanto si possa pensare, non è infatti un fenomeno del tutto nuovo, ma rappresenta piuttosto l'evoluzione globale e anti-sistemica di una narrativa che esiste già da tempo.

L'idea che **gruppi (pedo-)satanisti** protetti dai vertici istituzionali, in quanto molti uomini di potere ne sarebbero membri, operino nelle tenebre dedicandosi a stupri rituali e sacrifici umani, ha avuto un grandissimo seguito anche in Italia, un Paese che è stato tra i più interessati da vicende giudiziarie aventi ad oggetto il cosiddetto "**omicidio rituale**".

Il caso più celebre, dal quale furono riportati in auge tanti altri casi e che è stato spesso fatto riemergere per quelli successivi, è sicuramente la vicenda giudiziaria dei cosiddetti "**Bambini di Satana**", avviata nel 1995 in quel di Bologna.

3.1 Il contesto

Tutto ebbe inizio quando una ragazza, allora sedicenne, denunciò di aver subito un abuso sessuale all'interno di un **rito satanico**, dopo aver bevuto inconsapevolmente un caffè narcotizzato. Sul banco degli imputati vi furono alcuni membri dell'organizzazione "Bambini di Satana", in tutto sei persone, in primis il loro presidente **Marco Dimitri**. Stando ai capi di accusa, oltre al presunto stupro, questi avrebbero altresì commesso altri abusi sessuali, di cui uno anche su un bambino, nonché svariate profanazioni di tombe.

La vicenda giudiziaria terminò con l'**assoluzione degli imputati** e con un cospicuo risarcimento per Marco Dimitri e un altro membro dell'organizzazione, dato il lungo e ingiustificato periodo di detenzione, per il primo durato circa 400 giorni.[15] Tuttavia, la **macchina del fango** ha continuato a sostenere la mai dimostrata colpevolezza degli imputati, tanto che alla morte dello stesso Marco Dimitri, molti giornali hanno continuato a riferirsi a quest'ultimo come il "Charles Manson italiano".

Il caso in questione permette di evidenziare attentamente l'impatto che diversi bias cognitivi hanno avuto sulle persone, ma anche su alcuni pubblici ministeri.

Fonte: www.cantierebologna.com

3.2 Fascinazione per il macabro e "verità" di massa

Come già evidenziato, per mezzo del cosiddetto "bias della negatività", la massa tende a provare una **perversa fascinazione per il macabro**: pur provandone orrore, tende a ritenere plausibile la sua attuazione, il suo compimento. Essendo per l'appunto un sentimento comune, più si diffonde più ottiene consenso, in quanto insiste l'idea che se in molti vi credono, allora si tratta di qualcosa di vero e reale. Interviene in tal caso quello che viene definito ***argomentum ad populum***, secondo il cosiddetto "approccio del carrozzone"[16], determinando pertanto un rafforzamento dei bias attivi in una determinata situazione. I "Bambini di Satana" era infatti un'**associazione culturale** regolarmente registrata. A distanza di anni dalla sua assoluzione, Dimitri ribadì nuovamente il significato di **Satanismo** secondo il punto di vista **puramente culturale**, affermando come tale corrente ponga **l'uomo al centro dell'universo** e lo eriga a divinità riconoscendogli pienamente la capacità di libero arbitrio e di decidere delle proprie azioni e sorte.[17] Condivisibile o meno il pensiero dei suoi adepti, l'associazione non è nata per commettere omicidi rituali, tantomeno verso minori. Gli imputati, difatti, furono assolti da tutti i capi di accusa mossi in quell'occasione.

[15] Si veda, a tal proposito, il Rapporto sulle sette del Dipartimento di Pubblica Sicurezza che il Ministero degli Interni inviò alla Commissione per gli Affari Costituzionali della Camera dei Deputati del Parlamento Italiano nel 1998. Fonte: DIPARTIMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA, *Sette religiose e nuovi movimenti magici in Italia*, Febbraio 1998. http://www.believeandpreach.com/wp-content/uploads/2017/01/Rapporto_sulle_Sette_del_Dipartimento_di_Pubblica_Sicurezza.pdf.

[16] K. WHEELER, *Logical fallacies handlist: Arguments to Avoid when Writing*, p. 1, http://mscoluccioahs.weebly.com/uploads/2/6/1/2/26128955/logic_fallacies_list[1].pdf.

[17] BO NOIR, *I bambini di Satana. Il caso di Marco Dimitri*, videointervista, https://www.youtube.com/watch?v=wM8VHmaxP74&t=4s.

3.3 L'isteria collettiva esiste anche oltreoceano

Pochi anni prima, l'America a stelle e strisce era stata infatti travolta dalle cronache legate ai coniugi Keller e alla famiglia Buckey, tra loro distinte ma simili. Durante questi processi, si era creata una vera e propria **isteria collettiva**, culminata in una feroce "**caccia alle streghe**" di cui furono complici anche molti professionisti degli ambiti giudiziario e psicoanalitico (nonché affini). Proprio all'interno di quest'ultimo, iniziarono a essere prodotti diversi studi sul cosiddetto "**Abuso Rituale Satanico**" (**SRA**)[18], tutti basati su racconti di bambini all'interno di sedute psicoterapeutiche e psicanalitiche, ma infine derubricati a mere fantasie di complotto.

Fu ad esempio rivelato, in primis grazie a numerose contro-inchieste condotte negli USA e nel Regno Unito e nei Paesi Bassi, che i vari colloqui e interrogatori di esperti e poliziotti coi bambini venivano condotti in modo fazioso. L'*équipe* coinvolta era infatti solita porre le domande in modo tale da ottenere la risposta desiderata, esercitando altresì una certa **pressione sui bambini**. Così, le risposte simili tra bambini che non si conoscevano, le quali sembravano confermare la veridicità di un atto o di un fatto, non erano altro che la conseguenza di un metodo di interrogatorio e colloquio preparato ad-hoc.[19]

Una volta che una certa credenza o narrativa diventa diffusa tra il pubblico più ampio, diminuisce il pensiero critico e aumenta il ***bias*** **(pregiudizio) di conferma**, ossia la tendenza a ricercare solo quelle notizie che si rivelano utili a sostenere la specifica tesi che si intende (tautologicamente) dimostrare. A questo punto, si innesca nella mente degli individui una certa tendenza a vedere connessioni in realtà prive di logica (apofenia) nonché immagini e simboli nascosti che possano dimostrare una certa spiegazione degli eventi (pareidolia).[20]

La ricerca di un nemico da combattere è una costante dell'essere umano. Agli occhi della macchina del fango, colui che va condannato ed emarginato è bestiale, disumano, un mostro, il responsabile di tutto ciò che non è spiegabile in modo diverso. Si assiste dunque a un processo irrazionale, ingenuo (per citare la figura dello "psicologo ingenuo" precedentemente descritta), utile a saziare l'isteria collettiva di un pubblico vendicatore (ma di chi e per cosa?).

Come disse in un'intervista lo stesso Dimitri: "La colpa di tutta questa storia è dei cittadini [NdR, che hanno bisogno del mostro]. [...] **Il mostro fa sempre comodo** e in quel caso il mostro ero io".[21]

---

[18] KENNETH V. LANNING, *FBI Report --Satanic Ritual Abuse*, Cult Education Institute, 1992, https://www.culteducation.com/group/1138-satanism/18239-1992-fbi-report-satanic-ritual-abuse.html.

[19] LUTHER BLISSETT, "I QUINDICI DI MODENA. Un'altra tappa della vicenda contro i "pedofili - satanisti"", in *LutherBlissett.net*, febbraio 1999, http://www.lutherblissett.net/archive/393_it.html.

[20] Per saperne di più: WU MING 1, "Il mondo di QAnon: come entrarci, perché uscirne. Seconda parte", in *Internazionale*, 18 settembre 2020. https://www.internazionale.it/opinione/wu-ming-1/2020/09/18/mondo-qanon-seconda-parte.

[21] BO NOIR, *I bambini di Satana. Il caso di Marco Dimitri*, videointervista, https://www.youtube.com/watch?v=wM8VHmaxP74&t=4s.

4. LOTTA AL TERRORISMO: BIAS COGNITIVI E IMPLICAZIONI GIURIDICHE DEGLI STRUMENTI DI TORTURA

di Davide Lauretta e Raffaele Lorenzetto

L'influenza del sentimento pubblico nell'applicazione della legge, oltre che nel suo processo evolutivo, è diventata con il trascorrere del tempo sempre più pregnante e capillare.

Il panorama politico internazionale creatosi in seguito all'attentato alle *Twin Towers* dell'11 settembre 2001 ha visto l'affiorare di un coacervo di pratiche e approcci rientranti in un concetto allargato di "lotta al terrorismo": una situazione emergenziale che ha assunto dimensioni globali e ha pervaso molti ambiti, anche della società civile.

La dimensione archetipica della paura è emersa dirompente nella collettività, catalizzata dall'enorme impatto mediatico dato da immagini di attentati di crescente brutalità e frequenza che, percepiti come una minaccia incontrollabile nonché forieri di uno spiccato senso di incertezza e di precarietà, hanno assunto i connotati di una "guerra psicologica", soprattutto a discapito della comunità musulmana.

4.1 Errori cognitivi nell'antiterrorismo e crimini d'odio contro i musulmani

Fonte: Amnesty International

Il terrorismo jihadista, a causa di una sua approssimativa e continua commistione con la religione islamica e la comunità musulmana ad opera del *mainstream*, ha

dato molto spesso adito a **crimini d'odio**[22] oltre che a **forme persecutorie** e **trattamenti deumanizzanti**, commessi talvolta dalle forze di polizia e appoggiate dagli organi inquirenti, oltre che dalla politica.

In merito a questi eventi, si è dunque alimentato un esteso dibattito in merito alla compatibilità con i sistemi democratici occidentali di pratiche, per così dire, ad *eruendam veritatem*. Il dibattito ha avuto il suo principale impulso negli Stati Uniti,[23] anche se possiamo ricordare autori, non solo americani, che già da tempo sostenevano la legittimità dell'uso della tortura "democratica" in situazioni emergenziali.[24]

Emblematico è il **caso di Fayçal Cheffou**, il giovane giornalista *freelance* belga ma d'origine marocchina, accusato di essere uno dei terroristi degli attentati del 22 marzo 2016 a Bruxelles. Il giornalista fu arrestato subendo, secondo la sua versione dei fatti, quattro giorni di abusi verbali e fisici, giorni durante i quali stampa e TV lo bollarono, oltre ogni ragionevole dubbio, come terrorista. Fayçal Cheffou venne successivamente interpellato per altri casi legati al terrorismo di matrice cosiddetta islamica; in tutti i casi nessun elemento indusse comunque gli inquirenti a procedere nei suoi confronti.

Anche le reazioni ai fatti dell'11 settembre sono state influenzate dai bias cognitivi. In casi simili a quello di Fayçal, per esempio, haagito la c.d "**visione a tunnel**", ossia un insieme di euristiche e inganni cognitivi che non permette di avere una visione aperta sulle informazioni a disposizione, facendo sì che a guidare le azioni siano criteri spesso irrazionali e inconsapevoli[25] quali: bias di conferma o preconcetto confermativo[26], effetto ancoraggio[27], fattori non cognitivi (politici, sociali, economici)[28] e perseveranza sella credenza[29].

Minacciare o aggredire una persona a causa della sua identità musulmana, reale o percepita dall'osservatore, ad esempio, costituisce un **crimine d'odio** contro i musulmani. I crimini d'odio non riguardano solo i musulmani. Gli autori di tali crimini potrebbero individuare e prendere di mira qualcuno anche a causa della sua etnicità, del

---

[22] Per un approfondimento sul tema si veda: *Comprendere i crimini d'odio contro i musulmani. Rispondere alle esigenze di sicurezza delle comunità musulmane - Guida pratica*, pubblicata dall'OSCE - Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR), 2020.

[23] Sono senz'altro da annoverare: M. WALZER, "Political Action: the Problem of Dirty Hands", in *Philosophy and Public affairs*, II, 1973, pp. 160 ss.; M. WALZER, *La libertà e i suoi nemici nell'età della guerra al terrorismo*, a cura di M. MOLINARI, ed. Laterza, Bari, 2003, pp. 3 ss.; A. DERSHOWITZ, *Terrorismo*, trad. di C. Corradi (titolo originale: *Whyterrorism works. Understanding the threat, responding to the challenge*), Roma, 2003, pp. 125 ss.; J. CHOON YOO, *The Powers of War and Peace*, Chicago, 2005: ID., War by Other Means, ed. Atlantic, New York, 2006.

[24] M. DANNER (a cura di), *Torture and Truth. America, Abu Ghraib, and the War on Terror*, New York, 2004; K. J. GREENBERG (a cura di), *The Torture Debate in America*, Cambridge, 2005.

[25] G. GULLOTTA, *Innocenza e colpevolezza sul banco degli imputati. Commento alle Linee guida per un processo sempre più giusto*, Milano, Giuffrè, 2018, p. 37.

[26] Tendenza a ricercare ed interpretare le prove di un dato evento in base a credenza, aspettative o ipotesi preesistenti e a cercare ragioni che confermino ciò che crediamo, già invece che esaminare oggettivamente le credenze e prestare attenzione a tutti quei fattori che potrebbero mostrarne la falsità.

[27] Valutazioni e giudizi personali sono influenzati da aspetti àncora, ossia da informazioni e nozioni preesistenti rispetto al compito e che, spesso, con il compito stesso hanno poco a che vedere, ma che vengono utilizzate come punto di riferimento per fare delle stime.

[28] Si pensi al caso di un imputato sgradito all'opinione pubblica, magari perché appartenente a una minoranza etnica.

[29] Tendenza a credere nella veridicità di un'ipotesi e a perseverare nel farlo. Si verifica quando gli individui elaborano un'ipotesi senza prima essersi misurati con qualsivoglia elemento empirico in fase di acquisizione dei dati.

colore della pelle, dell'abbigliamento religioso, della lingua o del nome.[30]

La raccomandazione di politica generale N.7, della Commissione Europea contro il razzismo e l'intolleranza del Consiglio d'Europa, definisce il razzismo come "il convincimento che un motivo quale la razza, il colore, la lingua, la religione, l'origine nazionale o etnica giustifichi il disprezzo nei confronti di una persona o di un gruppo di persone, o l'idea della superiorità di una persona o di un gruppo di persone." Inoltre, nella sua raccomandazione di politica generale N.8 sulla lotta contro il razzismo, combattendo al contempo anche il terrorismo, la stessa Commissione afferma: "A seguito della lotta al terrorismo avviata dopo gli eventi dell'11 settembre 2001, certi gruppi di persone, in particolare gli arabi, gli ebrei, i musulmani, alcuni individui richiedenti asilo, rifugiati e immigrati, alcune minoranze visibili e talune persone percepite come appartenenti a tali gruppi, sono diventati particolarmente vulnerabili al razzismo e/o alla discriminazione razziale in numerosi settori della vita pubblica, compresi l'istruzione, l'occupazione, l'alloggio, l'accesso a beni e servizi, l'accesso ai luoghi pubblici e la libertà di movimento".[31]

4.2 I bias come interruttori delle teorie del complotto all'ombra del terrorismo

Fonte: www.repubblica.it

L'isteria e la paura collettiva sono state tipicamente alimentate da una costante disinformazione operata e amplificata dai media e da internet, conducendo sovente ad un'altra trappola psicologica: la **credenza alla cospirazione**. Essa può rappresentare una consolazione per coloro i quali incontrano difficoltà a vedere positivamente la realtà; ritenere che qualcuno sia responsabile degli eventi negativi è spesso psicologicamente meno impattante rispetto all'idea che la

[30] *Comprendere i crimini d'odio contro i musulmani - Rispondere alle esigenze di sicurezza delle comunità musulmane*, Guida pratica Pubblicata dall'OSCE - Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) Ul. Miodowa 1000-251 Warsaw, Polonia, www.osce.org/odihr.

[31] Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI), *Raccomandazione di politica generale N.8 sulla Lotta contro il razzismo combattendo il terrorismo.*

realtà sia talvolta ingiusta e crudele,[32] considerando come attendibili – attraverso il bias di conferma – solamente le fonti che avvalorano le teorie considerate come accettabili nel proprio inconscio.

Tale credenza colpisce la trattazione del fenomeno terroristico attraverso due principali correnti tra loro contrapposte, anche se entrambe sono il prodotto di una errata valutazione delle informazioni. Gli esegeti della prima corrente tendono a creare grottesche spiegazioni della genesi del terrorismo, affermando ad esempio l'esistenza di relazioni tra la violenza jihadista e quella esoterica di origine satanista, sostenendo che gli studi di quest'ultima dovrebbero essere presi in considerazione per spiegare l'altrettanto inquietante, spaventoso e sfuggente concetto di terrorismo.

La seconda principale corrente fa parte invece di un fenomeno ben più ampio - riconducibile al "9/11 Truth Movement" - ed è rappresentata da veri e propri "investigatori da salotto" che discutono all'interno di forum e si scambiano link di Youtube al fine di portare alla luce le oscure trame che si celano dietro ad attentati quali gli attacchi alle Torri Gemelle del 2001 (orchestrati, secondo tali teorie, dagli Stati Uniti) e alla metropolitana di Londra del 2005 (che secondo i medesimi fu in realtà interessata da un sovraccarico accidentale di energia elettrica, insabbiato dal Governo britannico che ne diede colpa agli attentatori suicidi jihadisti). A quest'ultimo movimento prese parte anche David Shayler, una nota e controversa ex spia dell'MI5.[33]

4.3 I bias come interruttori delle teorie del complotto all'ombra del terrorismo

Crimini d'odio e teorie complottiste esasperano l'isteria collettiva e la conseguente volontà di trovare il colpevole e punirlo nel modo peggiore possibile. Eppure, nelle democrazie costituzionali moderne, la funzione della pena, anche in ambito penale, consiste tanto nella tutela dei diritti fondamentali dei membri di una società contro potenziali pericoli che costituiscono reato, quanto nella salvaguardia dei medesimi diritti per coloro che quei reati li commettono. La *ratio* di tali tutela e salvaguardia è dunque quella di prevenire sia i delitti sia le pene arbitrarie a danno degli individui responsabili di un reato: un esempio su tutti, la vendetta.[34] In tal senso, il diritto penale è sempre a "protezione del debole contro il più forte"[35]. Risulta indubbio che l'esigenza di tutelare i diritti fondamentali richieda il ricorso ai cosiddetti "obblighi di criminalizzazione", ovvero il dovere dello Stato di prevedere conseguenze di natura penale che fungano da deterrente per una condotta lesiva di quei diritti. Parimenti, tuttavia,

[32] G. GULLOTTA, P. EGNOLETTI, B. NICCOLAI, L. PAGANI, "Tendenze generali e personali ai BIAS cognitivi e la loro ricaduta in campo forense: fondamenti e rimedi", in *Sistema Penale*, 2021, p. 24.
[33] J. RONSON, *Psicopatici al potere. Viaggio nel cuore oscuro dell'ambizione*, Codice Edizioni, Torino, 2014, pp. 180-184.
[34] A. TOSCANO, La funzione della pena e le garanzie fondamentali, Giuffrè Editore, 2012, pp. 211-212.
[35] L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, 2009, p. 329.

l'avvento delle costituzioni liberali ha aggiunto al paradigma costituzionale la necessità di tutelare anche il singolo individuo, anche quando reo e colpevole di condotte illecite, dall'eventuale minaccia rappresentata dalla maggioranza.[36]

Alla base di tale ragionamento risiede allora la necessità di mantenere un equilibrio e un bilanciamento tra le esigenze delle politiche di sicurezza pubblica e i **diritti inviolabili dell'individuo**. Proprio perché lo Stato, tramite le leggi, pone un argine alla "guerra di tutti contro tutti (*bellum omnium contra omnes*)" di hobbesiana memoria, esso deve garantire che nessuno ricorra arbitrariamente alla vendetta privata, anche qualora abbia subito un torto da qualcuno. La sanzione penale non è inefficace, mantiene la sua natura punitiva, ma con il solo obiettivo di scoraggiare la condotta illecita, in primis l'uso della violenza. Dal momento che la pena non deve ignorare i diritti inviolabili e la dignità del condannato, essa non può (o perlomeno non dovrebbe) replicare il grado di violenza di cui viene accusato il soggetto ritenuto colpevole o esercitare addirittura una violenza maggiore a fini punitivi. Il precetto costituzionale vieta l'offesa alla dignità della persona, le pene corporali o quelle che comportano sofferenza fisica e/o psicologica. Ciò vale, dunque, anche per la pratica della **tortura**. Come sancito dall'art. 27, comma terzo, della Costituzione della Repubblica italiana: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Nessuna legge del taglione; nessun "occhio per occhio, dente per dente"

4.4 La tortura come strumento legittimo

Parlare di **tortura** rievoca scenari lontani: fa pensare al Medioevo, all'Inquisizione cinquecentesca, alla "caccia alle streghe" o, addirittura, porta la mente a ripercorrere luoghi e tempi ancor più remoti. Il divieto della tortura è infatti norma di *ius cogens*, una proibizione assoluta e universalmente condivisa. Ebbene, perchè, dunque,la pratica della tortura sembra (essa non viene ammessa) ancora avvenire in certe democrazie moderne nei confronti di individui condannati, o solamente sospettati, di terrorismo? La tortura, anche se utilizzata sotto mentite spoglie, è una pratica mai scomparsa, la cui storia prosegue anche all'interno dei Paesi che fondano i loro ordinamenti su principi e valori egualitari e democratici, rivendicando orgogliosamente l'identità di ordinamenti civili e il ruolo di portatori della cultura e del rispetto dei diritti umani che hanno aderito alle Carte internazionali a tutela delle prerogative fondamentali dell'individuo e reprimono penalmente la messa in atto di pratiche violente ad opera delle pubbliche autorità.[37]Già nel corso della Guerra Fredda, la

[36] Vedi supra 34, p. 213.

[37] Come si desume dagli atti del Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite (o Comitato CAT, dall'acronimo della fonte istitutiva dell'organo di controllo, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli inumani o degradanti del 1984). Si veda anche il Rapporto 2016/2017 di Amnesty International (Amnesty International, *Rapporto 2016-2017. La situazione dei diritti umani nel mondo*, ed. ita., Infinito Edizioni, 2017) per un'illustrazione di episodi – qualificati come trattamenti inumani o degradanti, o rientranti nella più grave ipotesi di tortura – nell'area europea ed americana.

C.I.A. ha divulgato tra i suoi agenti un libro, il Kubark[38], un'opera non molto dissimile dai vecchi "manuali" (o "pratiche") per inquisitori. Questo libro è stato aggiornato e riutilizzato dagli agenti operanti nella base militare di Guantanamo, recentemente chiusa dal presidente Obama.

Studiosi come Alan Dershowitz e Michael Walzer ne hanno predicato la compatibilità con il sistema democratico, a fronte di necessità: è il caso della *ticking bomb*[39]. Dershowitz ne consigliò addirittura una puntuale disciplina legislativa, con lo scopo di prevenire abusi; precauzione tuttavia inutile, se non dannosa (difficile pensare, come peraltro già analizzato, che l'introduzione della tortura giudiziaria a livello legislativo non provochi conseguenze devastanti sul piano dei diritti umani). Sappiamo dallo studio del passato che la tortura giudiziaria è, per usare le parole di Cordero, «incompatibile con la legalità: l'abuso appartiene alla fisiologia dello strumento». L'uso della tortura è in grado di innescare un travolgente effetto–domino: cedere ad esso, anche una sola volta, può essere bastevole ad introdurre nell'ordinamento una pratica fisiologicamente abusiva e dalla forte attrattiva.[40]

L'isteria collettiva sorta dopo gli attentati dell'11 settembre, ha dato una nuova spinta a molti Stati democratici nell'ammettere implicitamente la pratica della tortura, alludendo a una possibile deroga–sospensione delle norme costituzionali poste a presidio dei diritti costituzionalmente garantiti a fronte di un'emergenza bellica, sotto il precipuo profilo scaturito dagli eventi riconducibili alle azioni del c.d. "terrorismo internazionale"[41]. In un contesto in cui si rievoca la presenza di un perdurante "stato di emergenza", la tortura si configura come un mezzo idoneo da impiegare nei confronti dei sospetti terroristi.[42] Il primo agosto 2002, l'Official Legal Counsel (OLC) sigla un memorandum nel quale si postula che è "tortura" solamente «quell'atto di crudeltà che pone a rischio la vita del torturato o gli procura dei danni vitali irreparabili. Si tratta di uno dei c.d. Torture documenti o memoranda, redatti ad opera di John Yoo e con la siglatura di Jay Bybee52, contenenti argomenti e osservazioni in tema di "interrogazioni rafforzate", diretti al

[38] CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY (C.I.A.), *Kubark counterintelligence interrogation*. Manuale della tortura: il testo top secret uscito dagli archivi U.S.A. Central intelligence agency, traduzione di N. Tagliazucchi, Roma, 1999.

[39] Supponiamo che una persona a conoscenza di un imminente attacco terroristico, che ucciderà molte persone, sia nelle mani delle autorità e che riveli le informazioni necessarie per prevenire l'attacco solo se viene torturato. Dovrebbe essere torturato? Sulle differenti versioni circa le ipotesi di ticking bomb si veda l'articolo di J. KLEINIG, "Ticking Bomb and Torture Warrants", in Deakin Law Review, vol. 10, n. 2, 2005, pp. 614 ss., ora su www.deakin.edu.au.

[40] G. SABATO, *Come provarlo? La scienza indaga sui diritti umani*, Roma–Bari, 2010, p.147, nota come, sulla base di esperimenti scientifici, sia ormai appurata «l'inattesa capacità di persone comuni di divenire torturatori o di commettere altri generi di atrocità».

[41] G. MARAZZITA, *L'emergenza costituzionale. Definizioni e modelli*, Milano, 2003, pp. 138 ss.; tra gli Autori che si sono occupati del problema: P. CARNEVALE (a cura di), *Guerra e Costituzione*, Torino, 2002, pp. 189 ss.; T. GROPPI (a cura), *Democrazia al terrorismo*, Napoli, 2006; ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI, *Annuario 2003. Libertà e sicurezza nelle democrazie contemporanee*, Atti del XVIII Convegno Annuale. Bari, 17–18 ottobre 2003, Padova, 2007, pp. 39 ss.; S. CECCANTI, *Le democrazie protette. Da eccezione a regola già prima dell'11 settembre*, 2004, pp. 151 ss.; R. BARTOLI, *Lotta al terrorismo internazionale. Tra diritto penale del nemico, jus in bello del criminale e annientamento del nemico assoluto*, Torino, 2008; B. ACKERMANN, *Prima del prossimo attacco. Preservare le libertà civili in un'era di terrorismo globale*, Milano, 2008; A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale. Introduzione allo studio dei diritti costituzionali*, III ed., Padova, 2003, pp. 334 ss.

[42] A.M. DERSHOWITZ, *Terrorismo*, Carocci, 2003, p. 127.

Presidente e alla stessa CIA (Central Intelligence Agency).[43]

Tutto ciò ci conduce all'ipotesi dei c.d. "**combattenti illegittimi**" e al trattamento riservato a questa categoria di soggetti totalmente privo di garanzie. Se esistono condizioni di emergenza che possono giustificare la distinzione degli individui in nemici e amici; se i nemici sono anch'essi eccezionali in quanto "nemici combattenti illegali" non già persone, e dunque nei loro confronti si applica un diritto speciale, che non conosce né l'*habeas corpus* né i limiti al suo potenziale coercitivo, dettati dalla necessità di rispettare i diritti fondamentali dell'uomo; se la decisione di tutto questo spetta al vertice dell'esecutivo che si fa anche difensore del diritto e della Costituzione, arrogandosi una potestà illimitata, la tortura in un tale schema tende a configurarsi come un'ipotesi non solo possibile, ma anche legittima.

L'immagine dei nemici, terroristi, colpevoli (anche se la colpevolezza non viene accertata) contrapposti ad una nazione di innocenti insicura, rende "accettabile" che si crei un dibattito volto a dare alla seconda quanti più strumenti possibili per difendersi. Si assiste a una "**deumanizzazione**" che consente all'opinione pubblica di tollerare violazioni dei diritti umani, trascurando l'incidenza dei "**danni collaterali**" alle popolazioni civili nelle azioni della "guerra al terrore". Termini quali "**nemici combattenti**" e "**terroristi**" hanno escluso molti prigionieri dall'orizzonte morale, permettendo di annientare la personalità degli stessi e di sottoporli dai principali strumenti di tutela dei diritti umani, quale la "Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti" delle Nazioni Unite. Il termine "terrorista", in particolare, è servito a creare una categoria di individui alla quale non vengono applicati i diritti riconosciuti agli esseri umani; tali individui possono essere uccisi fuori da azioni militari ed essere rinchiusi in lager, venendo così sottratti alla giurisdizione ordinaria.[44]

4.5 La pericolosità dei bias cognitivi e della deumanizzazione nei processi penali che prevedono legalmente la pena di morte

Per quanto non si intenda qui offrire un'analisi dettagliata della giurisprudenza e della filosofia del diritto sul tema della pena di morte, occorre tuttavia evidenziare come la ricerca esasperata del "mostro", e quindi la sua **deumanizzazione**, giustifichino in certi contesti, anche democratici (come alcune giurisdizioni statunitensi), tale estrema sanzione penale.

---

[43] *Memorandum from Jay S. Bybee, Assistant Attorney General, to Alberto R. Gonzales, Counsel to the President, on Standards of Conduct for Interrogation under 18 U.S.C.* parr. 2340-2340A, 1/08/2002.

[44] Un processo di «criminalizzazione del nemico». In proposito, M. DONINI, "Lotta al terrorismo e ruolo della giurisdizione. Dal codice delle indagini preliminari a quello postdibattimentale", in *Terrorismo e diritto penale*. Gli speciali di Questione Giustizia. Terrorismo internazionale. Politiche della sicurezza. Diritti fondamentali, in www.questionegiustizia.it, Settembre 2016, p. 115; C. VOLPATO, "Negare l'altro. La deumanizzazione e le sue forme", in *Psicoterapia e Scienze Umane*, maggio 2013, p. 318.

Spogliato della sua umanità, l'imputato in un processo penale per crimini di una certa gravità (quali, ad esempio, l'omicidio) all'interno di alcune giurisdizioni sembra non godere più dei diritti fondamentali riconosciuti dalle carte costituzionali. Anzi, tali diritti valgono meno di quelli che sembrerebbero spettare ai parenti o agli affetti più stretti delle vittime. Nei casi di omicidio che ricadono sotto la giurisdizione statunitense o, per meglio dire, in quegli Stati della federazione dove è ammessa la pena di morte, vige il principio della "*victim impact presentation*". Esso riunisce tutti quegli strumenti processuali atti a dimostrare alla giuria l'entità dell'impatto emotivo e affettivo che l'atto omicida ha provocato e suscitato in queste persone. In altri termini, si intende *"convincere la giuria del fatto che solo una sentenza di condanna a morte potrebbe riconoscere in maniera adeguata la sofferenza di coloro che sono stati offesi dalla condotta dell'imputato"*.[45]

Come se non bastasse, si riconosce ai parenti delle vittime il diritto di assistere all'esecuzione capitale dell'ormai ritenuto colpevole. La giustificazione di tale scelta negli USA è stata avvalorata anche dalla psicologia: secondo alcuni studi, tale prassi facilita l'elaborazione del lutto, quella che viene tecnicamente chiamata "*closure*".[46]

E i diritti dell'imputato? Secondo la dottrina giurisprudenziale a favore della pena di morte, un individuo omicida costituisce un pericolo per la società, un problema che va sradicato. Durante il dibattito sul tema, i sostenitori dell'ammissibilità della sanzione capitale hanno fatto leva sulle presunte caratteristiche disumane di tali colpevoli, specie di coloro che vengono etichettati come seriali: d'altronde, se hanno ucciso molteplici volte, perché non dovrebbero rifarlo? In tale ragionamento e deumanizzazione, non vi è allora spazio alcuno per una rieducazione del soggetto. Questo è un "mostro" a cui non possono essere riconosciuti i diritti fondamentali e inviolabili dell'uomo.

Foto di un detenuto nella prigione militare USA di Abu Grahib, in Iraq, anno 2003

Pur deplorando giustamente qualsiasi atto omicida, la deumanizzazione del colpevole è tuttavia cieca dinanzi a un principio di estrema importanza in ambito penale, specie

[45] F. E. ZIMRING, *La pena di morte. Le contraddizioni del sistema penale americano*, Il Mulino, Bologna, 2009, p. 96.

quando è in gioco la pena di morte: quello del **fallibilismo gnoseologico**, ovvero la possibilità che la sentenza circa la colpevolezza di un imputato possa rivelarsi nel tempo errata. Vi è un piccolo dettaglio nel caso della pena capitale: al giudicato colpevole non è possibile riconoscere giustizia e libertà, in quanto condotto alla morte.

CONCLUSIONI

di Alessio Briguglio, Davide Lauretta e Raffaele Lorenzetto

Per molti studiosi, la complessità di una vicenda, la finitezza degli elementi probatori e una certa sfiducia verso le istituzioni hanno spinto sin dalle epoche più remote il "grande pubblico" a ricercare un proprio senso e una propria verità. L'avvento di Internet e della conseguente infodemia[47] non ha fatto altro che accentuare profondamente questa immissione forzata della collettività nell'atto di "emanare" sentenze, arrogandosi il diritto e il potere di decidere sulla vita delle persone, senza aver alcuna autorità per farlo. Come affermato acutamente dallo scrittore W. Kirn, "(trad. it) Il pubblico delle narrazioni su Internet non vuole leggerle, vuole scrivere. Non vogliono risposte, vogliono cercarle"[48].

I processi sommari diventano sempre più "social" e di dominio dell'isteria popolare. Il grande pubblico - alla ricerca di un capro espiatorio a cui addebitare gli orrori della società moderna o più semplicemente di un modo in cui uscire dalla monotonia quotidiana - si scaglia contro le minoranze e chi considera "stravagante" rispetto alla massa. Emblematici sono i casi trattati dell'odio contro la cultura musulmana o il pregiudizio verso riti religiosi poco conosciuti.

Trasferire tale isteria collettiva, spesso cieca, sul piano dei reati penali in cui il giudizio della giuria si è basato esclusivamente o principalmente su bias cognitivi aiuta a comprendere quanto possa essere grave, specie nei casi che ammettono sentenze capitali, cercare necessariamente un colpevole il prima possibile, senza la giusta razionalità, e scaricare la colpa su qualcuno quanto prima pur di soddisfare la propria sete di giustizia.

Verrebbe allora da chiedersi, ovviamente in certi specifici casi: chi è davvero il mostro?

---

[47] "Infodemia", in Treccani, https://www.treccani.it/vocabolario/infodemia_(Neologismi)/.

[48] M. CARNIELETTO, "Qanon, i mille volti di un complotto", in Inside Over, 11 ottobre 2020. https://it.insideover.com/societa/q-anon-i-mille-volti-di-un-complotto.html. Citazione originale tratta da: W. KIRN, "The Wizard of Q", in Harper's Magazine, 2018. https://harpers.org/archive/2018/06/the-wizard-of-q/.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

Volumi collettanei e monografie

- J. LEHRER, S. BOURLOT, Come decidiamo, Codice Editore, Torino, 2009.
- P. SUGDEN, La storia completa di Jack lo Squartatore, Carroll e Graf Publishers. 2002.
- M. WALZER, La libertà e i suoi nemici nell'età della guerra al terrorismo, a cura di M. MOLINARI, ed. Laterza, Bari, 2003.
- A. DERSHOWITZ, Terrorismo, trad. di C. Corradi (titolo originale: Whyterrorism works. Understanding the threat, responding to the challenge), Roma, 2003.
- J. CHOON YOO, The Powers of War and Peace, Chicago, 2005: ID., War by Other Means, ed. Atlantic, New York, 2006.
- M. DANNER (a cura di), Torture and Truth. America, Abu Ghraib, and the War on Terror, New York, 2004.
- K. J. GREENBERG (a cura di), The Torture Debate in America, Cambridge, 2005.
- G. GULLOTTA, Innocenza e colpevolezza sul banco degli imputati. Commento alle Linee guida per un processo sempre più giusto, Milano, Giuffrè, 2018.
- J. RONSON, Psicopatici al potere. Viaggio nel cuore oscuro dell'ambizione, Codice Edizioni, Torino, 2014.
- A. TOSCANO, La funzione della pena e le garanzie fondamentali, Giuffrè Editore, 2012.
- L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Laterza, 2009, p. 329.
- G. SABATO, Come provarlo? La scienza indaga sui diritti umani, Roma–Bari, 2010.
- G. MARAZZITA, L'emergenza costituzionale. Definizioni e modelli, Milano, 2003.
- P. CARNEVALE (a cura di), Guerra e Costituzione, Torino, 2002.
- T. GROPPI (a cura), Democrazia al terrorismo, Napoli, 2006.
- S. CECCANTI, Le democrazie protette. Da eccezione a regola già prima dell'11 settembre, 2004.
- R. BARTOLI, Lotta al terrorismo internazionale. Tra diritto penale del nemico, jus in bello del criminale e annientamento del nemico assoluto, Torino, 2008.
- ; B. ACKERMANN, Prima del prossimo attacco. Preservare le libertà civili in un'era di terrorismo globale, Milano, 2008.
- A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale. Introduzione allo studio dei diritti costituzionali, III ed., Padova, 2003.
- A.M. DERSHOWITZ, Terrorismo, Carocci, 2003.
- F. E. ZIMRING, La pena di morte. Le contraddizioni del sistema penale americano, Il Mulino, Bologna, 2009.

Articoli di riviste scientifiche

- V. METERKO, G. COOPER, "Cognitive Biases in Criminal Case Evaluation: A Review of the Research", in Journal of Police and Criminal Psychology (2022), 37:101-122, https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11896-020-09425-8.pdf.
- G. GULOTTA, P. EGNOLETTI, B. NICCOLAI, L. PAGANI, Tendenze generali e personali ai bias cognitivi e la loro ricaduta in campo forense: fondamenti e rimedi, Sistema Penale, 11 giugno 2021. https://sistemapenale.it/pdf_contenuti/1623396735_gulotta-2021b-bias-cognitivi-campo-forense.pdf.
- G. LOEWENSTEIN, E.U. WEBER, C.K. HSEE, N. WELCH, "Risk as Feelings", in Psychological Bulletin, 127, 2001,.
- J.M. HOUSTON, C.L. JOINER, F. UDDO, C. HARPER, A. STROLL, "Computer animation in mock juries' decision making", in Psychological reports, 76, 1995.
- D.A. BRIGHT, J. GOODMAN-DELAHUNTY, "Gruesome evidence and emotion: Anger blame and jury decision-making", in Law and human behaviour, 30, 2006
- M. WALZER, "Political Action: the Problem of Dirty Hands", in Philosophy and Public affairs, II, 1973.
- M. DONINI, "Lotta al terrorismo e ruolo della giurisdizione. Dal codice delle indagini preliminari a quello postdibattimentale", in Terrorismo e diritto penale. Gli speciali di Questione Giustizia. Terrorismo internazionale. Politiche della sicurezza. Diritti fondamentali, in www.questionegiustizia.it, Settembre 2016.
- C. VOLPATO, "Negare l'altro. La deumanizzazione e le sue forme", in Psicoterapia e Scienze Umane, maggio 2013.

Documenti e report

- U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, Understanding Bias: A Resource Guide, Community Relations Services Toolkit for Policing, 2015
  . https://www.justice.gov/file/1437326/download.
- DIPARTIMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA, Sette religiose e nuovi movimenti magici in Italia, Febbraio 1998.
- KENNETH V. LANNING, FBI Report --Satanic Ritual Abuse, Cult Education Institute, 1992, https://www.culteducation.com/group/1138-satanism/18239-1992-fbi-report-satanic-ritual-abuse.html.
- Comprendere i crimini d'odio contro i musulmani - Rispondere alle esigenze di sicurezza delle comunità musulmane, Guida pratica Pubblicata dall'OSCE - Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) Ul. Miodowa 1000-251 Warsaw, Polonia, www.osce.org/odihr.
- Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI), Raccomandazione di politica generale N.8 sulla Lotta contro il razzismo combattendo il terrorismo.

- ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI, Annuario 2003. Libertà e sicurezza nelle democrazie contemporanee, Atti del XVIII Convegno Annuale. Bari, 17–18 ottobre 2003, Padova, 2007.
- Memorandum from Jay S. Bybee, Assistant Attorney General, to Alberto R. Gonzales, Counsel to the President, on Standards of Conduct for Interrogation under 18 U.S.C. parr. 2340-2340A, 1/08/2002.

Sitografia

- "Bias", in Oxford Learner's Dictionaries, Oxford University Press, https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/bias_1?q=bias.
- "Infodemia", in Treccani, https://www.treccani.it/vocabolario/infodemia_(Neologismi)/.
- M. CARNIELETTO, "Qanon, i mille volti di un complotto", in *Inside Over*, 11 ottobre 2020. https://it.insideover.com/societa/q-anon-i-mille-volti-di-un-complotto.html.
- W. KIRN, "The Wizard of Q", in *Harper's Magazine*, 2018. https://harpers.org/archive/2018/06/the-wizard-of-q/.
- A. L. MORRISON, "A Mystery Play : Police Opinions on Jack the Ripper", in *Casebook*. http://www.casebook.org/dissertations/dst-mysteryplay.html.
- K. WHEELER, *Logical fallacies handlist: Arguments to Avoid when Writing*, p. 1, http://mscoluccioahs.weebly.com/uploads/2/6/1/2/26128955/logic_fallacies_list[1].pdf.
- BO NOIR, *I bambini di Satana. Il caso di Marco Dimitri*, videointervista, https://www.youtube.com/watch?v=wM8VHmaxP74&t=4s.
- S. PASCARELLA, "I Satanisti ammazzano al sabato", in Wu Ming Foundation, puntate 1, 2 e 3, 2019.
- WU MING 1, "Il mondo di QAnon: come entrarci, perché uscirne. Seconda parte", in *Internazionale*, 18 settembre 2020. https://www.internazionale.it/opinione/wu-ming-1/2020/09/18/mondo-qanon-seconda-parte.
- LUTHER BLISSETT, "I QUINDICI DI MODENA. Un'altra tappa della vicenda contro i "pedofili - satanisti"", in *LutherBlissett.net*, febbraio 1999, http://www.lutherblissett.net/archive/393_it.html.
- M. CARNIELETTO, "Qanon, i mille volti di un complotto", in Inside Over, 11 ottobre 2020.
- W. KIRN, "The Wizard of Q", in Harper's Magazine, 2018.

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO

ALESSIO BRIGUGLIO
Avvocato iscritto presso la Corte d'Appello di Roma. Collabora con AMIStaDeS e con l'Osservatorio Italia Antiriciclaggio in qualità di analista in ambito "criminalità organizzata". Laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Roma "la Sapienza", con una tesi sull'evoluzione del concetto di "punizione" dai sistemi tribali a Cesare Beccaria, è co-autore del podcast "Folk Show".

https://www.linkedin.com/in/alessio-briguglio/

DAVIDE LAURETTA
È Executive Program presso la European Foundation for Democracy e collabora con AMIStaDeS come analista in ambito terrorismo. Laureato in Relazioni Internazionali presso l'Università degli Studi "Roma Tre" con una ricerca sul finanziamento al terrorismo in Somalia. Attualmente si occupa di prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento.

https://it.linkedin.com/in/davide-lauretta-b9b820197/

RAFFAELE LORENZETTO
È Compliance & ESG officer presso il Gruppo Banca Finanziaria Internazionale e collabora con AMIStaDeS, come analista in ambito terrorismo. Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova e ha conseguito un Master in Criminologia, criminalistica, investigazione e psicologia giuridica presso Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare. È certificato come "criminologo" dall'Accademia europea di scienze criminologiche e forensi.

https://www.linkedin.com/in/raffaele-lorenzetto-03a66b117

REALIZZAZIONE GRAFICA

ANDREA SPEZIALE
SMM & Graphic Editor
AMIStaDeS

https://www.linkedin.com/in/andrea-speziale-240147a8/

COORDINAMENTO

CLAUDIA CANDELMO
Segretario Generale
AMIStaDeS

https://www.linkedin.com/in/claudia-candelmo-7b655428/

PROGETTO EDITORIALE

ILARIA DANESI
Assistant Business Development
AMIStaDeS

https://www.linkedin.com/in/ilariadanesi14/

L'ORIZZONTE DEGLI EVENTI

Quaderni geopolitici e analisi giuridiche

NUMERO 10 - OTTOBRE 2022

PROCESSO AL "MOSTRO": BIAS COGNITIVI, TEORIE DEL COMPLOTTO E DEUMANIZZAZIONE VS. TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

ISSN: 2724-2315

AMIStaDeS

EDITO DA

Centro Studi AMIStaDeS
www.amistades.info
info@amistades.info
Via Cesena 22, 00182 Roma